

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

Articolo 1 (Funzioni)

- 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico, di seguito denominata Cassa, esercita attività funzionali agli interessi generali curati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata l'Autorità, e segnatamente:
- a) attività di esazione, erogazione e controllo previste per l'amministrazione dei conti degli oneri generali di sistema insistenti sulle tariffe dei settori dell'energia elettrica e del gas, in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità;
 - b) ulteriori attività richieste dall'Autorità nel quadro della generale forma di collaborazione prevista dall'articolo 2, comma 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed alle attività dell'Autorità.
- 1.2 La Cassa, nell'esercizio delle attività di cui al comma precedente, può avvalersi anche di primari enti creditizi o finanziari selezionati previo confronto concorrenziale.

Articolo 2 (Organi)

- 2.1 Sono organi della Cassa:
- il Presidente;
 - il Comitato di gestione;
 - il Collegio di revisori.

Articolo 3 (Presidente)

- 3.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e sovrintende al suo funzionamento. Convoca e presiede il Comitato di gestione.
- 3.2 In caso di assenza, anche per cessazione della carica, o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente del

Comitato di gestione con maggiore anzianità nell'ufficio, ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Articolo 4
(Comitato di gestione)

- 4.1 Il Comitato di gestione è composto dal Presidente e da altri due componenti.
- 4.2 Il Comitato di gestione esercita tutte le funzioni di amministrazione della Cassa che non siano attribuite dal presente provvedimento ad altri organi. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sua sede. Nel caso in cui le sedute si debbano svolgere in altra sede, o con modalità diverse, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.
- 4.3 Per la validità delle sedute del Comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno due componenti.
- 4.4 Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui le sedute si svolgano con la presenza di due componenti per l'adozione delle decisioni è richiesta l'unanimità.
- 4.5 Qualora si verificassero contestualmente l'assenza o l'impedimento, di due componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione non procrastinabili possono essere adottati, in via d'urgenza, dal componente operativo, salva ratifica del medesimo Comitato che è convocato per una data immediatamente successiva nella quale sussistano le condizioni per l'integrazione del quorum costitutivo e deliberativo di cui al presente articolo.

Articolo 5
(Collegio di revisori)

- 5.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze nomina il Presidente del Collegio dei revisori, scegliendolo tra i componenti effettivi.
- 5.2 I revisori esercitano le funzioni dei sindaci delle società per azioni, tra cui le funzioni di controllo contabile, di cui all'art. 2409-bis codice civile, in quanto compatibili con la particolarità dell'ordinamento e del funzionamento della Cassa. Nei limiti di tale compatibilità si applicano le disposizioni del codice civile.
- 5.3 I componenti del Collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o tra persone in possesso di specifica professionalità nel settore.
Un componente effettivo ed un componente supplente sono individuati tra i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6
(Norme comuni agli organi)

- 6.1 Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Cassa sono nominati per un triennio dall’Autorità, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile o finanziaria, energetica (settori gas ed energia elettrica).
- 6.2 I componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori non possono intrattenere, a pena di decadenza, direttamente o indirettamente, rapporti di dipendenza, di collaborazione o di consulenza con le imprese del settore, avere nelle medesime imprese interessi diretti od indiretti, ricoprire uffici pubblici elettivi, salvo il collocamento in aspettativa per tutta la durata dell’incarico. La verifica della incompatibilità è rimessa alla decisione dell’Autorità.
- 6.3 Il Presidente, il Presidente del Collegio dei revisori e i componenti degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorché siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
- 6.4 Qualora cessi dalla carica il Presidente o un componente, l’Autorità, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, procede alla sua sostituzione. Nel caso di contemporanea vacanza di almeno due dei componenti il Comitato di gestione, l’Autorità, per assicurare lo svolgimento delle attività della Cassa, procede tempestivamente alla nomina di un Commissario e, ai sensi dell’articolo 6.1, procede per la nomina di un nuovo Comitato di gestione.
- 6.5 I compensi dei componenti degli organi della Cassa sono stabiliti dall’Autorità d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Articolo 7
(Indirizzo e vigilanza)

- 7.1 La Cassa esercita le proprie funzioni nel rispetto delle deliberazioni dell’Autorità e secondo gli indirizzi generali dalla stessa disposti, con particolare riferimento alle funzioni serventi i sistemi parafiscali per l’energia elettrica ed il gas ed ai contenuti delle convenzioni da stipulare con gli enti creditizi o finanziari di cui al precedente articolo 1, comma 2.
- 7.2 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Autorità, approva il rendiconto annuale della Cassa, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948 n. 98, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di esercizio. A tale fine la Cassa trasmette il rendiconto annuale alla Autorità non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello di esercizio.
- 7.3 In caso di irregolarità o di inefficienze nella gestione, l’Autorità, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, può disporre lo scioglimento degli organi.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 8 *(Direttore generale)*

- 8.1 Il Direttore generale è nominato dal Comitato di gestione, con l'approvazione dell'Autorità, per un periodo di durata non superiore a cinque anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra il Comitato di gestione e il Direttore generale.
- 8.2 Il Direttore generale è preposto alla direzione e al controllo delle attività degli uffici della Cassa ed esercita i poteri di spesa relativi.
- 8.3 Il Direttore generale predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione del Comitato di gestione.

Articolo 9 *(Uffici e personale)*

- 9.1 Gli uffici della Cassa sono organizzati con deliberazione del Comitato di gestione, trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'approvazione, nella quale vengono stabilite la struttura organizzativa, le qualifiche ed il numero delle risorse umane previste.
- 9.2 L'assunzione del personale avviene sulla base di procedure di selezione stabilite con deliberazione del Comitato di gestione, in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
I rapporti di lavoro del personale sono soggetti alla disciplina del contratto collettivo nazionale "comparto enti pubblici non economici", come individuato dall' art. 3, del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 e successive modifiche.
- 9.3 Le determinazioni relative al piano assunzioni e al conseguente avvio di procedure di reclutamento sono trasmesse all'Autorità per l'approvazione.
- 9.4 Oltre a quanto previsto al precedente comma 9.2, per quanto necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, può essere utilizzato, in posizione di comando o distacco, personale appartenente all'Autorità, alle pubbliche amministrazioni.
- 9.5 Per esigenze specifiche la Cassa può conferire incarichi, mediante contratti di diritto privato, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso di collaborazione. La Cassa può altresì stipulare accordi, convenzioni, contratti con enti pubblici, nonché conferire incarichi, per lo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze della struttura burocratica della Cassa e finalizzate all'espletamento di attività demandate o autorizzate dall'Autorità.

Articolo 10
(Codice etico)

- 10.1 Gli organi di cui all'articolo 2, nonché il personale dipendente a qualsiasi titolo della Cassa, di cui all'articolo 8 ed all'articolo 9, sono tenuti al rispetto del Codice etico di cui all'articolo 12.2.

TITOLO III - BILANCI E CONTABILITÀ

Articolo 11
(Bilanci)

- 11.1 L'Autorità, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Comitato di gestione, provvede a determinare la struttura del bilancio di previsione e del relativo conto consuntivo secondo i principi disposti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.
- 11.2 Con la medesima procedura è emanato il Regolamento di contabilità generale e di controllo gestionale della Cassa e dei conti ad essa intestati.
- 11.3 Tale Regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 12
(Disposizioni transitorie)

- 12.1 Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono nominati i nuovi componenti degli Organi Collegiali, con contestuale decadenza di quelli in carica.
- 12.2 Il Comitato di gestione di cui all'art. 12.1, entro sessanta giorni dalla nuova costituzione, presenta all'Autorità, per l'approvazione, proposte relative alla struttura del bilancio e al Regolamento di contabilità generale di cui all'articolo 11.1, al Codice etico, ai Regolamenti riguardanti il personale e l'organizzazione degli uffici.
- 12.3 L'organico della Cassa, alla data del presente regolamento, è di 32 unità in posizione di comando o di distacco ai sensi del comma 9, punto 4 e di personale in distacco proveniente dalle società istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), di cui al DPCM 11 maggio 2004 e dell'articolo 4, comma 1, dell'articolo 5, comma 1 e dell'art. 13, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ai sensi dell'articolo 9 punto 2 la Cassa avvia, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le operazioni di reclutamento di personale per la costituzione dell'organico con personale dipendente, adeguandosi ai principi di contenimento previsti dalla legislazione vigente in materia ed entro il predetto limite di organico, fermo restando eventuali esigenze di personale, approvate ai sensi dell'articolo 9.1, derivanti da ulteriori compiti attribuiti alla Cassa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Viene

favorita la graduale sostituzione delle professionalità attualmente esistenti in posizione di distacco.

- 12.4 Le operazioni di cui al comma che precede dovranno concludersi, sulla base della programmazione triennale di fabbisogno di cui all'articolo 35, comma 4, D. Lgs. n. 165/01, limitatamente al 50% dell'organico di cui al primo periodo del comma 12.3, entro il 31 dicembre 2009 e per il restante 50% entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il rispetto delle esigenze di continuità dell'azione amministrativa dell'ente e di razionalizzazione del costo del lavoro.

Per l'Autorità
Il Presidente

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze